

Regolamento

Articolo 1

MODALITÀ' DI ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE

- 1.1 La richiesta di adesione all'Associazione viene presentata mediante compilazione e sottoscrizione di un modulo approntato a cura della Segreteria.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. certificato di idoneità psico-fisica al servizio prescelto (attività in ambulanza-centralino-
altre attività)
 - b. certificato di nascita, residenza ed eventuale titolo di studio e/o attestato rilevanti al fine
del servizio (i certificati possono essere redatti in forma sostitutiva ex.L.n.15/1968)
 - c. informativa controfirmata per il trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs 30 giugno
2003 n. 196)
 - d. certificato penale
 - e. tre foto formato tessera
- 1.2 Eventuali variazioni, sia dello stato di salute che di altre informazioni di cui al superiore
punto, devono essere segnalati con senso di responsabilità alla Direzione Sanitaria o al
Presidente.

Articolo 2

CORSO DI FORMAZIONE

I richiedenti devono frequentare un corso di formazione certificato dal S.U.E.M. 118 Verona
Emergenza, articolato in un ciclo di lezioni teoriche e pratiche, al quale farà seguito un esame
finale così articolato: esame scritto in forma di test, esame pratico ed esame orale con un
medico. Le lezioni sono tenute da medici e da coordinatori didattici dell'Associazione.

Non saranno comunque ammessi alla valutazione finale aspiranti che non hanno frequentato
almeno l'ottanta per cento delle lezioni.

Al termine del corso di formazione superati gli esami finali, verrà assegnato a ciascun aspirante
volontario un tutor (volontario con qualifica di istruttore) che lo seguirà per tutto l'iter degli
affiancamenti.

Articolo 3

TIROCINIO ED AFFIANCAMENTO

Per consentire un graduale inserimento nell'attività "operativa" dell'Associazione l'aspirante soccorritore svolgerà un periodo di tirocinio regolamentato come segue:

- 3.1** Per i primi tre mesi successivi al superamento dell'esame di fine corso, il servizio deve essere svolto con Volontari/e più esperti. In detto trimestre devono essere svolti minimo venti uscite in almeno dieci turni. Il turno di servizio completo in affiancamento può essere 07:00-14:00, 14:00-20:00; 20:00-07:00 e 20:00-24:00, ma quest'ultimo solo ai fini degli affiancamenti. I turni di affiancamento vengono considerati validi a patto che venga effettuato almeno un servizio durante lo stesso, in caso contrario il turno non viene conteggiato. Il medico di turno, quanto presente, o eventualmente l'infermiere, l'autista o il leader, cioè che riveste il ruolo di capo equipaggio deve redigere una breve valutazione del servizio svolto.
- 3.2** Per gli abilitandi al solo servizio di centralino sono sufficienti sei turni di affiancamento da svolgere durante il primo trimestre.
- 3.3** Dopo il superamento dell'esame e prima dell'inizio del tirocinio, l'aspirante verrà iscritto, ai fini assicurativi, nell'apposito registro degli Aderenti di cui all'articolo 4 della Legge n.266/91.
- 3.4** L'ingresso all'associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Sanitario. Detto parere è obbligatorio. Le delibere sono affisse in estratto all'Albo Sociale e comunicate personalmente a ciascun interessato. Le decisioni devono essere motivate. Il periodo di tirocinio può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per un periodo comunque non superiore ad ulteriori tre mesi.

Articolo 4

AGGIORNAMENTO

Ciascun Associato è tenuto a frequentare almeno un corso di aggiornamento annuale, onde non vedere decadere la propria abilitazione al servizio in ambulanza. Alla mancata presenza al corso obbligatorio il volontario sarà sospeso dal servizio in ambulanza fino alla successiva partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio, tale corso sarà riproposto almeno due volte in un anno nel più breve tempo possibile non superiore alla distanza temporale di due mesi dal primo.

La mancata presenza ad entrambe le date del corso porterà alla perdita della qualifica di socio volontario.

I soci volontari che frequentano come uditori i corsi di formazione per il cinquanta per cento delle lezioni, sono esentati dal frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio.

Articolo 5

CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AVANZATO E QUALIFICA DI "LEADER"

E' istituito un corso di aggiornamento Avanzato con finalità di approfondimento e/o specializzazione dei temi dell'emergenza, che si rende obbligatorio dopo quattro anni di permanenza in associazione.

Al corso avanzato farà seguito una valutazione finale, previa frequenza di almeno l'ottanta per cento delle lezioni teoriche e pratiche. La valutazione di fine corso ha lo scopo di evidenziare le lacune formative dei volontari al fine di predisporre adeguati piani di retraining.

Dopo il superamento di tale corso i volontari potranno richiedere di ottenere la qualifica di Leader sanitario a cui accederanno tramite esame orale con lo staff sanitario.

La stesura del programma e la durata del corso sono approntati dalla Direzione Sanitaria di concerto con i Responsabili dei Corsi di Formazione.

La partecipazione a detto corso può essere richiesta volontariamente da tutti i Volontari/e Soccorritori, con più di due anni di servizio continuativo in associazione. Sia il corso di aggiornamento avanzato che i volontari con qualifica di Leader saranno soggetti ad un retraining periodico.

I volontari che dopo i quattro anni di permanenza non frequenterà il corso, sarà invitato per iscritto a partecipare al primo corso utile, pena la sospensione dal servizio attivo alla regolarizzazione della propria posizione.

Le lezioni saranno tenute da medici o personale specializzato.

Il gruppo dei coordinatori didattici e' formato da Volontari/e che hanno frequentato il corso in argomento con esito positivo e che siano istruttori.

Articolo 6

MATERIALE IN USO AGLI ASSOCIATI

A ciascun associato viene consegnato il seguente materiale:

- una tessera associativa
- una copia dello Statuto e del Regolamento vigenti
- abbigliamento di servizio, completo di distintivi, per i quali l'Associazione potrà discrezionalmente chiedere un contributo di spesa.
- Non sono ammessi distintivi diversi da quelli associativi.

Tutto il materiale di cui sopra rimane di proprietà dell'Associazione, e deve essere per tanto restituito in caso di scioglimento del rapporto associativo. Sono esclusi i casi in cui e' espressamente pattuito che il bene e' proprietà esclusiva dell'Associato.

Articolo 7

ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO

L'abbigliamento da indossare per l'espletamento del servizio è composto dalla uniforme di colore ROSSO FLUO con bande rinfrangenti, costituita da giacca pantaloni e, a richiesta, giacca a vento.

Sotto tale abbigliamento il socio dovrà indossare maglietta o maglione di colore blu sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale. In qualsiasi caso, durante lo svolgimento dei servizi è obbligatorio l'uso dell'abbigliamento a maniche lunghe come regola base di autoprotezione.

Articolo 8

ORGANO DI AUTODISCIPLINA

L'Organo di Autodisciplina nella composizione e con le finalità di cui all'articolo 12 del vigente Statuto, persegue il proprio compito ed eventualmente adotta i provvedimenti previsti con la fondamentale ispirazione a contribuire a creare una conoscenza di autoregolamentazione e nel contempo di necessario rispetto delle norme che regolano il servizio di rapporti tra gli Associati e la loro corretta interpretazione.

- 8.1** L'Organo di Autodisciplina si attiva previa segnalazione, da comunicare per iscritto ed in forma non anonima, che può essere inviata da ciascun iscritto od organo dell'Associazione. L'Organo di Autodisciplina si riunisce, tranne i casi di grave impedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Della riunione deve essere data comunicazione alle parti interessate a mezzo raccomandata AR. In nessun caso possono essere valutate segnalazioni ovvero preso provvedimenti in riferimento ad eventi accaduti da un periodo superiore a novanta giorni. L'Organo di Autodisciplina valuta liberamente ogni elemento utile a risolvere le questioni sottopostegli.
- 8.2** L'attività dell'Organo di Autodisciplina deve risultare da apposito verbale. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta, con voto segreto.
- 8.3** I provvedimenti adottati, che devono essere motivati, sono comunicati entro cinque giorni agli interessati a mezzo raccomandata AR. Gli stessi sono esposti all'Albo Sociale, dopo dieci giorni dall'invio agli interessati, per un periodo non inferiore ai giorni quattordici e non superiore alla durata del provvedimento.
- 8.4** Il Consiglio individua all'interno dell'Organo di Autodisciplina uno o più membri con l'incarico di provvedere a ciascuno degli adempimenti previsti per il corretto funzionamento dell'organo medesimo.
- 8.5** Avverso alle decisioni dell'Organo di Autodisciplina può essere proposto appello nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo dodici del vigente Statuto. Detta richiesta deve essere formulata al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento assunto dall'Organo di Autodisciplina. In tale evenienza i termini di cui al punto 9.1 sono raddoppiati. In ogni caso i provvedimenti devono essere motivati e portati a conoscenza degli interessati nelle forme di cui sopra.

- 8.6** In caso di accertamento su di un membro effettivo dell'Organo di Autodisciplina il Consiglio deve procedere alla sostituzione nelle medesime forme previste per la nomina.
- 8.7** Le riunioni dell'Organo di Autodisciplina devono constare da verbale. L'accesso a questi ultimi e' consentito previa richiesta al Presidente dell'Associazione.
- 8.8** Il sorteggio dei membri dell'Organo di Autodisciplina avviene di volta in volta, quindici giorni prima della riunione prevista. La lista e' completamente aperta a tutti i Volontari/e ed e' conservata in Segreteria. Qualora venga sorteggiata una persona interessata all'oggetto della riunione dell'Organo di Autodisciplina si procede a sostituzione. E' inoltre sorteggiato un membro, supplente, per il caso di impedimento di uno dei membri già estratti.
- 8.9** Ad ogni successiva riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla riunione dell'Organo di Autodisciplina, viene esposta una breve relazione. Detto argomento e' automaticamente inserito al primo punto dell'ordine del giorno.

Articolo 9

TURNI DI SERVIZIO

Si considerano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del vigente Statuto, "Turni di Servizio", ovvero frazioni dello stesso, i servizi espletati nell'ambito delle attività dell'Associazione secondo lo schema seguente:

1. servizio c.d di emergenza (1 turno)
2. servizio c.d di assistenza sportiva (1 turno)
3. servizio c.d. di reperibilità neonatale (mezzo turno)
4. servizio c.d. di viaggi lunghi (1 turno ogni 6 ore)
5. servizio c.d. "20-mezzanotte" (mezzo turno)
6. servizio espletato da parte degli istruttori nell'ambito dei corsi formativi (mezzo turno)

I turni nello specifico hanno le seguente durata oraria:

1. Mattina di 7 (sette) ore
 2. Pomeriggio di 6 (sei) ore
 3. Notte di 11 (undici) ore
 4. Turno 20.00-24.00 di 4 (quattro) ore
-

Articolo 10

EQUIPE MEDICA

La scelta dei medici che svolgono servizio in ambulanza, da inserire nell'equipe dell'Associazione avviene, per quanto possibile in relazione alle domande presentate, secondo i seguenti criteri di preferenza:

1. medici specializzati dell'area anesteseologica e chirurgica generale, ovvero con comprovata esperienza nel settore dell'emergenza in ambulanza
2. medici specializzandi dell'area anesteseologica e chirurgica generale
3. medici specializzati in medicina generale e medicina interna
4. medici specializzandi in medicina generale e medicina interna
5. medici specializzati in altre discipline o specialita'

Le domande di ammissione all'equipe medica devono essere inoltrate all'Associazione corredate della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione all'Albo Professionale
- curriculum formativo professionale

I rapporti tra l'Associazione ed il singolo professionista possono essere regolati da apposita convenzione.

Articolo 11

EQUIPE INFERMIERISTICA

La scelta degli infermieri professionali che svolgono servizio in ambulanza, da inserire nell'equipe dell'Associazione avviene, attraverso la presentazione di una domanda di ammissione che deve essere inoltrata all'Associazione corredata della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione all'Albo Professionale
- curriculum formativo professionale

I rapporti tra l'Associazione ed il singolo professionista possono essere regolati da apposita convenzione.

Articolo 12

CORSO AUTISTI

E' istituito il Corso Autisti con la finalità di formazione alla guida dell'ambulanza ed automedica. La stesura del programma e la durata del corso sono approvati dalla Direzione Sanitaria di concerto con i Responsabili dei Corsi di Formazione.

La partecipazione a detto corso è consentita a tutti i Volontari/e Soccorritori che sono in Associazione da almeno due anni, muniti di patente di categoria B da almeno 3 anni, che non abbiano pendenze con la Commissione di Autodisciplina e che siano in regola con l'assolvimento dei turni obbligatori.

Alla fine del corso verrà rilasciato l'attestato di frequenza che non ha validità di patentino K.

L'autista ha l'obbligo di effettuare minimo 24 (ventiquattro) turni all'anno per mantenere la qualifica di autista-soccorritore.

Articolo 13

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO UNIFICATO P.A.U.

E' istituito il Corso P.A.U. non obbligatorio, ma consigliato, di aggiornamento teorico-pratico, a scadenza mensile.

Articolo 14

CORSO ISTRUTTORI

Un volontario che volesse diventare istruttore deve avere partecipato, superando l'esame, al corso avanzato-leader. Dopo aver acquisito tale requisito, potrà partecipare al corso istruttori e, superato l'esame, dovrà effettuare gli affiancamenti durante il primo corso soccorritori partecipando per almeno il 90 (novanta) per cento delle lezioni. Gli istruttori, hanno l'obbligo di svolgere i normali 12 turni in ambulanza a cui si andranno ad aggiungere i turni di servizio previsti per la formazione.

Articolo 14

PROTEZIONE CIVILE

Il nucleo operativo di Protezione Civile della P.A.V. Croce Bianca Verona è composto dal Presidente dell'Associazione, da un Responsabile Operativo nominato dal consiglio direttivo, da un vicespansabile Operativo, da un segretario, dai capisquadra, dai vicecapiscquadra e dagli aderenti, soccorritori e autisti-soccorritori, che richiederanno di far parte di esso.

Il nucleo operativo di Protezione Civile è organizzato con tre o più squadre operative ognuna composta da un caposquadra, un vicecaposquadra e da volontari operativi.

Le cariche operative all'interno della Protezione Civile saranno sottoposte dal responsabile operativo al Consiglio Direttivo della P.A.V Croce Bianca Verona per l'approvazione.

Regolamento modificato e approvato dal Consiglio Direttivo in data 20/03/05